



COMUNE DI STIO (SA)

PROGETTO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA EX DISCARICA COMUNALE alla loc.tà Diestro

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborati:

1. <i>RELAZIONE TECNICA GENERALE</i>	13. <i>ELENCO PREZZI – ANALISI PREZZI</i>
2. <i>RELAZIONE GEOTECNICA</i>	14. <i>STIMA INCIDENZA MANODOPERA</i>
3. <i>RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA</i>	15. <i>STIMA INCIDENZA SICUREZZA</i>
4. <i>QUADRO ECONOMICO</i>	16. <i>PIANO DI MANUTENZIONE</i>
5. <i>CRONOPROGRAMMA</i>	17. <i>PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</i>
6. <i>INQUADRAM. TERRIT. E CARTOG. TEMATICA</i>	18. <i>PSC – FASCICOLO MANUTENZIONE</i>
7. <i>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</i>	19. <i>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</i>
8. <i>ELAB. GRAFICI: STATO DI FATTO</i>	20. SCHEMA DI CONTRATTO
9. <i>ELAB. GRAFICI: STATO DI PROGETTO</i>	21. <i>RELAZIONE PAESAGGISTICA</i>
10. <i>ELAB. GRAFICI: PARTICOLARI COSTRUTTIVI</i>	22. <i>RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA</i>
11. <i>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</i>	23. <i>RELAZIONE GEOLOGICA</i>
12. <i>COMPUTO METRICO SICUREZZA</i>	24. <i>STUDIO DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA</i>

Committente : Comune di STIO (SA)

luglio 2014

Progetto:

Ing. Antonio TROTTA

Geol. Luca DE FEO

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: Bonifica e Messa in Sicurezza con ripristino ambientale della ex discarica comunale alla loc. Diestro del comune di Stio.

1. OGGETTO DELL'INCARICO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di Bonifica e Messa in Sicurezza della ex discarica comunale sita nel Comune di Stio (Sa) sulla base del progetto esecutivo dell'amministrazione appaltante **ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici"**.

Sono compresi nell'appalto:

- a. l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative minime previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza nonché degli elaborati.
- c. È altresì compresa nell'affidamento dell'appalto per tutta la durata dello stesso (dall'avvio dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo) la gestione del percolato prodotto nella discarica (prelievo, trasporto e smaltimento del percolato CER 190703 – percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702).
- d. L'appaltatore è rigorosamente tenuto a disporre, per le aree di cantiere, un servizio di guardiania (per il periodo che va dall'avvio dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo) anche al di fuori del normale orario di lavoro, compresi i periodi notturni e festivi, con personale adeguatamente formato.
- e. L'appaltatore è, inoltre, tenuto a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le specie vegetali (specie erbacee, arbustive ed arboree) fornite e messe a dimora. L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine del secondo anno successivo alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. Fino a tale data la manutenzione degli esemplari e relativi tutoraggi (potatura – bagnamenti – diserbi – sistemazione dei pali tutori – sistemazione del bacino di piantamento – eventuali fertirrigazioni – controllo delle patologie), sarà a completo carico della ditta appaltatrice e andrà realizzata secondo quanto indicato nell'art. 135 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuati secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

2. TERMINI DI ESECUZIONE E PENALE.

Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **250 (duecentocinquanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui sopra è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Penale in caso di ritardo

Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché di quanto disposto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale;

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi della lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La penale di cui alle lettere b) e d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.

L'importo complessivo delle penali come sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA); qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

3. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RDP

Il RdP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RdP si applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 4, 7, 8 e 9, del Capitolato in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, oppure superano i 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

4. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia

necessario alla miglior esecuzione dei lavori secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto posto a base di gara.

5. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale;
- f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RdP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per

l'ultimazione dei lavori superiore a 100 (cento) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 21, comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

7. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che Vi sarà riconosciuto per lo svolgimento delle attività affidate, è costituito dalla somma degli importi determinati come segue:

- b. per l'esecuzione del lavoro di cui al punto 1, lettera b), al netto del ribasso percentuale del offerto sull'importo a base di gara di €856.080,05 (euro ottocentocinquantaseimilaottanta/05) € (euro) oltre IVA ed oneri di legge se dovuti;
- c. per l'attuazione delle misure per la sicurezza e la salute nel cantiere €27.967,08 (ventisettemilanovecentosessantasette/08) **non soggetti** ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.

I costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono così suddivisi: €9.280,96 per oneri della sicurezza interni (diretti) ed €18.686,12 per oneri della sicurezza esterni (indiretti relativi ai rischi da interferenza).

8. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori

I lavori oggetto del presente affidamento saranno contabilizzati a corpo.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 5; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.

Il corrispettivo, di cui al precedente articolo 5, al netto del ribasso offerto e della ritenuta a garanzia di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sarà erogato a mezzo di bonifico bancario dietro presentazione di regolari fatture su cui dovranno essere riportati il CIG, il CUP ed il Codice di Commessa sopra indicati, previa approvazione

da parte della Stazione Appaltante degli stati di avanzamento lavori, che costituisce condizione inderogabile per l'emissione delle relative fatture.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997 e s.m.i., non è dovuta alcuna anticipazione.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29 del Capitolato Speciale d'Appalto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Gli importi dovuti saranno liquidati entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture stesse e previa verifica da parte della Stazione Appaltante stessa dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché previa acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall'Affidatario, come di seguito meglio indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l'Affidatario avrà l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Con la sottoscrizione dell'incarico l'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori e subcontraenti nonché a dare notizia alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'immediata risoluzione dell'affidamento.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura e secondo le condizioni di cui al comma 4 dell'art.33 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 31, comma 2 del Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., emessa nei termini e con le condizioni di cui all'art.33 comma 5 lett. a) b) c)

9. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 113 del codice dei contratti, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti, da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

10. ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

L'Affidatario dovrà eseguire le attività ed i lavori affidati con il personale tecnico e operativo espressamente indicato in sede di gara, di provata capacità e idoneo, per numero e qualità, alla perfetta esecuzione dei servizi e dei lavori richiesti dalla Stazione Appaltante.

L'Affidatario è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito all'esecuzione dei lavori.

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice, è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a stipulare una polizza di assicurazione rilasciata da primaria compagnia che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma assicurata deve corrispondere all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei

lavori.

Pertanto, la Stazione Appaltante è manlevata da ogni responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, a quello dell'Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto.

L'Affidatario si impegna all'esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia e delle eventuali modifiche normative che dovessero subentrare nel corso dell'attuazione del presente contratto.

L'Affidatario si impegna, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il congruo termine dalla medesima fissato, al rifacimento di quanto non eseguito secondo le modalità prescritte, restando salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali danni.

Nel caso in cui l'Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante siano difformi ai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all'esecuzione delle attività cui le eccezioni si riferiscono.

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Affidatario e la Stazione Appaltante nell'applicazione del contratto non conferisce all'Affidatario alcun diritto a sospendere o ritardare l'esecuzione delle attività, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell'ultimazione delle stesse.

È a totale carico dell'Affidatario ogni ulteriore onere inerente la corretta realizzazione dei servizi e lavori richiesti, oltre a quanto già previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

11. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Affidatario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 52, comma 4, lettera d), sub. 2), del Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 46, comma 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

12. RISERVATEZZA, PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E CONSEGUENTE RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza od in occasione della esecuzione della attività previste dal contratto di affidamento; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione, per accettazione dell'incarico, l'Affidatario si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nel successivo punto 20.

13. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. l'Affidatario è informato che i dati personali raccolti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli acquisiti in relazione agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'informativa completa di cui all'art. 13 del citato D. Lgs. è pubblicata sul sito aziendale, a cui si rimanda, e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

14. INCEDIBILITA' DEI CREDITI, (DIVIETO DI SUBAPPALTO) E DI CESSIONE PARZIALE DEL CONTRATTO

E' espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1260 comma 2, c.c. ed è vietato/a (il subappalto nonché) la cessione, anche parziale, dello stesso.

15. QUALITA'

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario accetta integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dalla Stazione Appaltante.

16. NORMATIVA ANTIMAFIA

Il venire meno, nel corso dell'affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero l'acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad esito delle verifiche eseguite dalla Prefettura comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo art. 19.

Come espressamente previsto nel suindicato Protocollo di Legalità di cui al successivo art. 19, in caso di acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad esito delle verifiche eseguite dalla Prefettura nei confronti dell'Appaltatore si applicherà una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% dell'importo contrattuale ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a tal momento eseguite. L'importo della predetta penale potrà essere detratto dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

17. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 06 giugno 2012, i servizi oggetto del presente appalto devono essere realizzati in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura delle attività oggetto del presente appalto definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le stesse ed, in ogni caso, in conformità alle Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio da parte di Stazione Appaltante delle conformità agli standard, l'Aggiudicatario é tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
2. fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto del presente appalto;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa;
4. intraprendere, o far intraprendere da fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

21. RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' DEL BANDO E DEI CONSEGUENTI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 18/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, le spese per l'adempimento degli oneri pubblicitari di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sostenute dalla Sogesid S.p.A. saranno rimborsate dall'Affidatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Qualora quest'ultimo non provvedesse ad effettuare il rimborso delle predette spese entro il sopracitato termine la Sogesid S.p.A. provvederà a trattenere il relativo importo sulla prima fattura utile da liquidare all'Affidatario.

22. DIRETTORE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori oggetto del presente contratto sarà affidata al Dott. Ing.
.....

23. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti convengono di comune accordo che la risoluzione di eventuali controversie sarà di esclusiva competenza del Foro di Vallo della Lucania.